



# COMUNE DI MINTURNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.05.2017

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

# **S O M M A R I O**

## **TITOLO I** **M E R C A T I**

- Art.1. Oggetto
- Art.2. Aree dei Mercati
- Art.3. Modifica dei posteggi
- Art.4. Caratteristiche dei mercati
- Art.5. Concessione del posteggio
- Art.6. Subingresso nella concessione del posteggio
- Art.7. Cambio di posteggio
- Art.8. Assegnazioni temporanee
- Art.9. Uso del posteggio
- Art.10. Computo delle assenze
- Art.11. Agricoltori
- Art.12. Revoca della concessione
- Art.13. Sospensione
- Art.14. Sanzioni

## **TITOLO II** **FIERE – FIERE/MERCATO – SAGRE – COMMERCIO ITINERANTE**

- Art.15. Tipologie delle aree
- Art.16. Caratteristiche delle fiere, fiere-mercato e sagre
- Art.17. Concessione del posteggio
- Art.18. Graduatoria
- Art.19. Computo delle presenze
- Art.20. Subingresso
- Art.21. Assegnazioni temporanee
- Art.22. Uso del posteggio
- Art.23. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.24. Agricoltori

### **TITOLO III**

#### **NORME COMUNI**

- Art.25. Superfici ed attrezzature
- Art.26. Apparecchi di amplificazione dei suoni
- Art.27. Pulizia del posteggio
- Art.28. Disposizioni varie
- Art.29. Canone di concessione – T.O.S.A.P. / TARSU
- Art.30. Disposizioni igienico-sanitarie
- Art.31. Orari di attività
- Art.32. Norme di comportamento
- Art.33. Spuntisti

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.34. Altre disposizioni
- Art.35. Responsabile della gestione
- Art.36. Entrata in vigore

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **TITOLO I MERCATI**

#### **OGGETTO**

**Art.1.-** Oggetto del presente regolamento sono, unitamente le disposizioni della legge 31.03.1998 n.114 e della Legge Regionale n.33 del 18.11.1999 pubblica sul B.U.R.L. n.5 del 30.11.1999.

#### **AREE DEI MERCATI**

**Art.2.-** Il presente titolo disciplina l'esercizio del commercio sulle aree di cui all'art.27, comma 1, lettera a) e b) della legge n.114/98, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Area pubblica censita ai sensi dell'art.57, legge regionale n.33/99, come da Delibera n.36 del 22.02.2000 con un numero di posteggio pari a n.263.

#### **MODIFICA DEI POSTEGGI**

**Art.3.-** Qualora in un mercato si rendono disponibili dei posteggi e si ravvisi la necessità di riorganizzare l'area interessata al fine di migliorare la viabilità, di adeguare le superfici dei posteggi alle reali necessità degli operatori muniti di veicoli attrezzati, o di soddisfare esigenze di pubblico interesse, il Consiglio Comunale, ha facoltà di sopprimere tali posteggi e di determinare le modalità di utilizzo delle superfici relative.

Ogni variazione nella situazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.27, comma 1, lettera a) della legge n.114/98, dovrà essere comunicata alla Regione.

#### **CARATTERISTICHE DEI MERCATI**

**Art.4.-** Per mercati si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli connessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nei giorni fissati.

Ai sensi dell'art.36 della L.R. n.33/1999 il mercato del Comune di Minturno si svolge con periodicità non giornaliera.

**Sede:** SCAURI DI MINTURNO – Piazza ex SIECI

**Giorno Svolgimento:** MERCOLEDI

**Settori:** Alimentare (allegata planimetria B2) e non Alimentare (allegato B3)

**Sede:** MINTURNO Via Principe di Piemonte – Piazza Roma – Piazza Mercato

**Giorno Svolgimento:** SABATO

**Settori:** Alimentare e non Alimentare (allegata planimetria B1)

## CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

**Art.5.-** La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'art.28, comma 1, lettera a) D.Lgs.n.114/98 ed art.n.37, comma 1, lettera a), L.R. n.33/99, può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'autorizzazione relativa.

L'autorizzazione comunale non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree di mercato.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali; la procedura per la concessione del posteggio e d il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge regionale n.33/99, artt.n.40 e n.41.

**La concessione è stipulata dall'Ufficio Commercio SUAP.**

Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione del mercato frequentato, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione dei posteggi ha **validità decennale**.

La domanda di rinnovo della concessione, deve attenersi oltre che alle disposizioni del seguente Regolamento e sue variazioni, anche alle normative TOSAP e relativo Regolamento, dovrà essere prodotta in carta legale al Comune almeno sessanta **(60) giorni prima** della data di scadenza della concessione cui si riferisce.

La concessione di posteggio:

- a) Può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
- b) Decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto.
- c) Non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessazione dell'Azienda;
- d) Non può essere oggetto di scambio fra operatori;
- e) deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

## SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

**Art.6.-** Nel rispetto della legge regionale n.33/99, fatte salve le disposizione ivi previste, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'Azienda commerciale relativa, sempreché il predetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5 del D.Lgs.n.114/98.

Nei casi di subingresso, la durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Nei casi di sub ingresso la nuova autorizzazione al subentrante viene rilasciata dal Comune, sede del posteggio art.28,comma 3°, legge n.114/98.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro sei (6) mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta (30) giorni per comprovata necessità.

## **CAMBIO DI POSTEGGIO**

**Art.7.-** Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio non assegnato, deve farne richiesta al Comune prima della pubblicazione sul B.U.R.L. indirizzata all'Ufficio Commercio e successivamente sottoposta al parere della Commissione di cui al successivo art.33.

Essa può essere accolta dall'Amministrazione Comunale sempre che tale superficie non sia necessaria per la eventuale riorganizzazione del mercato.

In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando quanto disposto al comma precedente, la priorità verrà stabilita sulla base della maggiore anzianità di presenza sul mercato relativa al periodo stabilito dalla Amministrazione Comunale e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività con riferimento all'iscrizione al Registro delle Imprese.

In caso di sub ingresso è riconosciuta l'anzianità dei precedenti titolari purché adeguatamente documentata.

## **ASSEGNAZIONE TEMPORANEE**

**Art.8.-** Se l'operatore titolare non è presente sul suo posteggio, questi è considerato assente.

L'Assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del mercato, dai Vigili Urbani, dopo le opportune verifiche, con inizio alle ore 6,45 (periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre) e alle ore 7,15 (periodo dal 1° ottobre al 30 Aprile) .

Verrà istituito un registro delle presenze degli spuntisti.

Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione qualora si tratti di box, chiosco o locale, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

## **USO DEL POSTEGGIO**

**Art.9.-** L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere con sé gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio.

L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

## **COMPUTO DELLE ASSENZE**

**Art.10.-** Il numero massimo di assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è determinato, sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

**a) Periodo di riferimento 4 Mesi:**

Assenze consentite su un numero complessivo nell'arco dell'anno solare pari a n.17.

**b) Per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che abbiano dato inizio all'attività entro i termini di legge (6 mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione) il computo del periodo massimo di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.**

**c) Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si farà riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'azienda.**

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per causa contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

Ai sensi dell'art.27 della legge n.114/98, lettera f), per presenze sul mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

## **AGRICOLTORI**

**Art.11.-** I posteggi individuati sulle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La concessione di posteggio ha durata di dieci (10) anni e può essere rinnovata con le modalità previste dall'art.5 del presente Regolamento.

Per l'esercizio dell'attività, gli agricoltori devono comunicare, ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90 e della circolare n.3354/c del 07.11.1994, il loro status di agricoltore e comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera, rilasciato dal Sindaco del Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

Qualora nelle aree di cui al 1° comma del presente articolo esistano posteggi non assegnati, si procederà alla loro assegnazione nel rispetto delle seguenti priorità:

- 1) Agricoltori già titolari di concessioni di posteggio che abbiano presentato istanza di trasferimento (o miglioria)
- 2) Agricoltori abituali frequentatori del mercato che non siano titolari di concessione di posteggio.
- 3) Nuovi Operatori.

Le graduatorie relative saranno formulate tenendo conto delle maggiore anzianità di presenza sul mercato, delle eventuali limitazioni merceologiche dei posteggi.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati, per l'intero periodo di non utilizzo, agli agricoltori che ne

facciano richiesta, sulla base di una graduatoria formulata con le modalità di cui al comma precedente.

L'Operatore decade dalla concessione del posteggio:

- 1) In tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto
- 2) In caso di perdita delle qualità di agricoltore
- 3) Qualora non provveda a munirsi o a rinnovare annualmente il certificato previsto dal precedente comma 3
- 4) Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola
- 5) Qualora non utilizzi il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro (4) mesi in ciascun anno solare, o superi il numero massimo di assenze consentite, secondo il rapporto di una assenza ogni quattro (4) giorni - mercato.

Per i nuovi Operatori, il computo del numero massimo di assenze decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione.

### **REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

**Art.12.-** Il diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, è riconosciuto a chi abbiano subito la revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'Operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi della legge regionale n.33/99, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'art.29 della legge n.114/98, consegue alla violazione delle sole norme della legge e del presente regolamento, nonché di quelle del Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e dei Regolamenti di Polizia Urbana.

Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'Operatore, dell'onere giornaliero, **di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.**

Il Comune deve collocare, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

Si decade se si giunge abitualmente in ritardo al mercato ,se si tiene un comportamento scorretto nei confronti del pubblico o dei colleghi.

Divenuto esecutivo, il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'Ufficio TOSAP.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro (4) mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro (4) mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, in numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'Organo Comunale competente.

### **SOSPENSIONE**

**Art.13.-** Il mercato può essere sospeso con preventiva informazione alla Commissione di Mercato.

La sospensione immediata può essere disposta dal Sindaco solo in caso di calamità naturali, di comprovata esigenza di ordine pubblico e igienico/sanitario.

### **SANZIONI**

**Art.14.-** Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n.114 del 31.03.1998.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme di legge e di Regolamento.

## **TITOLO II**

### **FIERE – FIERE/MERCATO – SAGRE – COMMERCIO ITINERANTE**

#### **TIPOLOGIE DELLE AREE**

**Art.15.-** Il presente titolo disciplina l'esercizio del Commercio:

- a) Sulle aree di cui all'art.28, comma 1, lettera b), dalla legge n.114/98 (commercio itinerante)
- b) Sulle aree di cui all'art.27 della legge n.114/98, lettera e) (mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli più ampi).

## **CARATTERISTICHE DELLE FIERE – FIERE/MERCATO - SAGRE**

**Art.16.-** Per Fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di Operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Le fiere, fiere/mercato e sagre, che avranno svolgimento nel Territorio del Comune, la loro ubicazione, il periodo di svolgimento e la relativa specializzazione merceologica, nonché il numero e la superficie dei posteggi, individuati dalla Delibera Consiliare n.36 del 22.02.2000 e successive.

## **CONCESSIONI DEL POSTEGGIO**

**Art.17.-** Per l'utilizzo del posteggio gli Operatori devono essere in possesso di regolare concessione contenente l'indicazione della Fiera, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata, il periodo di validità, nonché, qualora trattasi di Fiera specializzata, le merceologie delle quali è consentita la vendita.

La concessione del posteggio ha validità limitata ai soli giorni di Fiera o Fiera/Mercato o Sagra cui si riferisce.

La domanda di concessione in carta legale deve essere prodotta al Comune Ufficio Commercio SUAP entro il termine di giorni quindici, con facoltà del Responsabile del Servizio di abbreviare il suddetto termine in base alla portata dell'evento, in conformità alle modalità previste dall'apposito bando che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune

La concessione di posteggio:

- a) Può essere revocata per motivi di pubblico interesse
- b) Decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto
- c) Non può essere ceduta a nessun titolo
- d) Non può essere oggetto di scambio fra Operatori
- e) Deve essere esibita, unitamente all'autorizzazione, ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza e degli addetti al controllo.

## **GRADUATORIA**

**Art.18.-** Per l'assegnazione dei posteggi si procederà sulla base di una graduatoria compilata dando la priorità ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.28 della legge n.114/98.

Qualora non sia possibile, da parte dell'Organo Comunale competente, documentare il numero delle presenze, la priorità è calcolata prendendo a riferimento la data di inizio dell'attività. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di parità di presenze fra più operatori.

Ai mercati o fiere locali, che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titoli di autorizzazione di cui all'art.28 della legge n.114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale; la priorità connessa al tipo di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, sarà riconosciuta

esclusivamente qualora si tratti di autorizzazione conseguente a conversione di quella rilasciata ai sensi della legge 19.05.1976 n.398 e della legge n.112/91.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno dieci (10) giorni prima dello svolgimento della Fiera.

L'Amministrazione Comunale determina la data per lo sviluppo delle operazioni e di assegnazione dei posteggi e provvede e darne tempestiva comunicazione agli interessati.

### **COMPUTO DELLE PRESENZE**

**Art.19.-** Per la determinazione del numero di presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punto per ogni partecipazione complessiva alla Fiera, indipendentemente dalla durata della stessa.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le assenze determinate da malattia, gravidanza o servizio militare, purché adeguatamente documentate.

L'Operatore che non risulti presente sul posteggio assegnato all'orario di inizio della Fiera, Fiera/Mercato o Sagra, verrà considerato rinunciataro ed il posteggio così resosi disponibile verrà utilizzato per assegnazioni temporanee, con le modalità di cui al successivo art.21.

### **SUBINGRESSO**

**Art.20.-** Per la formulazione della graduatoria di cui al precedente art.18, al subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, è riconosciuta l'anzianità di presenza maturata dai precedenti titolari, nonché la relativa anzianità di attività, purché adeguatamente documentata attraverso il Registro delle Imprese.

L'Operatore ha inoltre facoltà di produrre ogni documentazione che ritenga utile per il riconoscimento dei titoli di proprietà.

### **ASSEGNAZIONI TEMPORANEE**

**Art.21.-** I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, sulla base della graduatoria di cui al precedente art.18 e per il rimanente periodo della Fiera, ai soggetti che, pur avendo prodotto richiesta di partecipazione alla Fiera, sono rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili.

La verifica dei posteggi disponibili e la loro assegnazione verranno effettuate sull'area della Fiera con inizio alle ore 8,30.

Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione, qualora si tratti di box o chiosco, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

### **USO DEL POSTEGGIO**

**Art.22.-** L'Operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per le quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico/sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

Tuttavia, nell'ambito di Fiere specializzate, l'Operatore può porre in vendita esclusivamente i prodotti rientranti nelle merceologie consentite, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma precedente.

E' vietata la collocazione e terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili e arredamento e simili.

Ogni Operatore deve tenere esposto in modo visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, nonché al Registro delle Imprese.

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

**Art.23.-** Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche individuate con Delibera di cui al punto successivo dell'ordine del giorno.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati, senza occupazione di suolo pubblico con sosta a richiesta del consumatore e per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

Qualora siano posti in vendita prodotti alimentari, i veicoli e le attrezzature utilizzate devono possedere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza e l'attività deve essere esercitata nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni igienico/sanitarie (O.M. .02.03.2000 G.U. n.56 del 08.03.2000).

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, che l'operatore ha l'onere di depositare in propri contenitori.

Il tutto compatibilmente con le disposizioni che regolano la circolazione stradale.

### **AGRICOLTORI**

**Art.24.-** Per l'esercizio dell'attività, con posteggio assegnato o in forma itinerante, gli agricoltori devono presentare attestazione ai sensi della circolare n. 3354/C del 07.11.1994 e comprovare lo status di agricoltore mediante certificato in carta libera, rilasciato dal Sindaco del Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie complessiva degli immobili utilizzati.

In una Fiera, Fiera/Mercato o Sagra, i posteggi individuati sulle eventuali aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico/sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La domanda di concessione, in carta legale, deve essere prodotta al Comune con le modalità previste dall'apposito bando che sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune.

L'Operatore decade dalla concessione di posteggio:

- a) In tutti i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia e dalle norme regolamentari;

- b) In caso di perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi specifici della qualifica di agricoltore;
- c) Qualora sia sprovvisto del certificato previsto al precedente primo comma;
- d) Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola.

Oltre a quanto previsto nel presente articolo, gli agricoltori sono inoltre assoggettati a tutte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto applicabili.

### **TITOLO III** **NORME COMUNI**

#### **SUPERFICIE E ATTREZZATURE**

**Art.25.-** L'Operatore non può eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato, né cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'Operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato, qualora ciò non contrasti con particolari disposizioni.

La Polizia Municipale, può autorizzare temporanee deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni impreviste o per comprovata necessità, al fine di garantire il buon andamento del mercato.

La superficie dei posteggi individuali è stabilita nelle tre superfici standard  
(6 x 6= mq.36,00                      6 x 7= mq.42,00                      6 x 8= mq.48,00)

#### **APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI**

**Art.26.-** Gli Operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di mercato.

In ogni caso, l'utilizzo di tali apparecchi, con emissioni acustiche contenute, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

#### **PULIZIA DEL POSTEGGIO**

**Art.27.-** Durante lo svolgimento del Mercato, della Fiera, etc., gli Operatori sono tenuti a mantenere pulite e libere da rifiuti, l'area concessa e le adiacenze, provvedendo a depositare i rifiuti stessi in un proprio contenitore.

Al termine, i rifiuti accumulati, devono essere depositati in contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

**Art.28.-** La circolazione delle persone può essere solo pedonale da entrambi i lati. La presenza nel Mercato è tenuto dal Corpo dei Vigili Urbani con appositi registri indicanti i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e le date di scadenza.

Allo stesso modo, su appositi moduli, è tenuto l'ordine di assegnazione dei posteggi temporanei.

Vi è un registro per le assenze in cui vengono indicati i dati dell'Operatore assente ed il giorno di assenza.

### **CANONE DI CONCESSIONE - T.O.S.A.P. - TARSU**

**Art.29.-** Gli Operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone di concessione e la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Gli Operatori che fruiscono di assegnazioni temporanee di posteggio pagheranno come stabilito da Delibera del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio Tributi.

## **DISPOSIZIONI IGIENICO/SANITARIE**

**Art.30.-** Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree a tal fine previste, nel rispetto delle vigenti norme igienico/sanitarie di cui alla legge n.114/98, art.28, comma 8, delle Ordinanze emanate dal Ministero della Sanità (02.03.2000) del Regolamento Comunale d'Igiene e del presente Regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio su tali aree di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.

Gli addetti al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari devono essere in possesso di libretto di idoneità sanitaria ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

## **ORARI DI ATTIVITA'**

**Art.31.-** Gli orari di apertura del Mercato viene fissato secondo il seguente calendario:

### **1) Dal 1° Maggio al 30 Settembre:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Apertura mercato             | ore 6,00  |
| Chiusura                       | ore 14,30 |
| - Inizio operazioni di vendita | ore 7,00  |
| Termine operazioni di vendita  | ore 13,30 |

### **2) Dal 1° Ottobre al 30 Aprile:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Apertura mercato             | ore 6,30  |
| Chiusura                       | ore 14,00 |
| - Inizio operazioni di vendita | ore 7,30  |
| Termine operazioni di vendita  | ore 13,30 |

L'area concessa dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti entro sessanta (60) minuti, rispetto all'orario di cessazione delle vendite.

E' consentito l'ingresso al mercato fino al quindici (15) minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita; quindi tutti gli Operatori possono accedere fino alle ore 6,45 (dal 1° Maggio al 30 Settembre) e fino alle ore 7,15 (dal 1° Ottobre al 30 Aprile).

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art.32-** I commercianti su aree pubbliche:

- a) Hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.
- b) Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri Operatori e dei Funzionari ed addetti alla direzione del mercato.
- c) Non possono in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta.
- d) Devono adempiere, secondo le modalità di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta.
- e) Non usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo di ampliamento sonoro.
- f) **Devono curare la pulizia** e la decorosità propria e dei collaboratori nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature.
- g) Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai Funzionari Comunali competenti.
- h) Non è consentita la vendita di merci con il sistema della riffa
- i) Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico/sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse nonché le eventuali limitazioni merceologiche.
- j) Non occupare più spazio di quanto loro assegnato.
- k) Osservare il presente Regolamento, le leggi ed i relativi regolamenti di attuazione.

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni da essi o dai coadiuvatori procurati al Comune o a terzi.

### **SPUNTI STI**

**Art.33-** I commercianti su area pubblica non concessionari di posteggi possono essere ammessi a frequentare il Mercato o Fiera per cui sono interessati

L'Ufficio Commercio provvederà , alla formazione, tenuto conto del numero di presenze documentate, nella stessa fiera o Mercato, di un Registro delle Presenze comunicate dal Comando dei vigili Urbani, a cui deve corrispondere il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per il giorno di occupazione.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

**Art.34-** Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento ci si avvale di quanto previsto dalla legge n.114 del 31.03.1998 e dalla legge regionale n.33/1999.

E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti Regolamenti e Ordinanze in materia, sia speciali che generali in contrasto con la presente normativa.

### **RESPONSABILE DELLA GESTIONE**

**Art.35-** La disciplina, l'organizzazione, la Direzione e la sorveglianza dei Mercati, delle Fiere e delle Sagre è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale di intesa con l'Ufficio Commercio del Comune. L'Ufficio Commercio SUAP fornirà un registro all'Ufficio di Polizia Municipale con l'indicazione del concessionario del posteggio, della superficie che deve occupare e del numero di posteggio.

Nello stesso registro vi sarà una sezione relativa alla registrazione della presenza dei frequentatori il mercato.

### **ENTRATA IN VIGORE**

**Art.36-** Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.